

cc
5652/10 avv. RISPOLI

Chied. N° 251/2012

Studio Legale e Tributario
"RUBINO"
C. de France n° 10 - 84048 S. Marco di Cite
P.IVA: 04599200656
Cod. 335 1599218 - Fax: 0974 963074

SENTENZA N° 76 ANNO 2012
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli
Il Giudice di Pace di Agropoli
avv. Giuseppe Baldo

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. DI SETTORIO
11135 4 - LUG 2013 *Revoe*
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia iscritta al n. R.G. 1136/10
tra

Baccaro Domenico, nato in Vallo della Lucania il 16/1/81 e residente in Montecorice alla via Nazionale, rapp.to e difeso dall' avv. Giuseppe Rubino, come da mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, elett.te dom.to presso il loro studio in Perdifumo alla via A. Farzati, 37;

Contro

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del Presidente p.t rapp.to e difeso dall'avvocatura della Stato di Salerno, elett.te dom.to presso la stessa in Salerno al Corso Vitt. Emanuele, 58; - **convenuto** -

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Citera in virtù di procura generale alle liti per notar Cimino rep. 35093 del 17/9/02, elett.te dom.ta presso l'avvocatura Regionale in Salerno al Corso Garibaldi, 33.

All'udienza del 9/2/12 l'attore concludeva riportandosi alla comparsa conclusionale depositata; l'ente parco si riportava alla note conclusionali; la Regione Campania che si riportava alla comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'integrale accoglimento.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare occorre decidere sulla legittimazione passiva tra i due enti convenuti in giudizio. A parere di questo giudice l'ente legittimato passivo e che quindi deve subire l'eventuali conseguenze relative al risarcimento dei danni è la Regione Campania. La legge 11/2/1992 n.157 ha infatti attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e pianificazione al riguardo;
fonte: <http://burc.regione-campania.it>

competete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che gli animali possano arrecare danni a persone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi di danni provocati da detta fauna, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, esse ne rispondono ex art. 2043 cc..

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L. 11\2\1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043cc dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione. (Cass. 13\12\1999 n. 13956).

Il giorno 20/12/07, il sig. Baccaro percorreva la SP 267, che da Casa del Conte di Montecorice conduce a San marco di Castellabate, a bordo dell'Alfa romeo 147 tg. CW439VE di sua proprietà, quando veniva urtato da un cinghiale; l'animale selvatico sbucava dal lato della strada attraversandola in modo molto repentino e urtava l'auto dell'attore sul lato anteriore; in seguito il conducente dell'auto si fermava e verificati i danni subiti, chiamava i Carabinieri che intervenivano e redigevano verbale di intervento.

Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi che si trovavano sul luogo dove si era verificato l'incidente e trovano ulteriore riscontro nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri di S. Maria di Castellabate che infatti attestavano l'accaduto e la circostanza di essere intervenuti in seguito a richiesta del sig. Baccaro.

I danni subiti dall'autoveicolo dell'attore possono essere quantificati in via equitativa in €. 2000,00, tenuto conto del preventivo redatto dalle Officine Rega, in atti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:

dichiara la responsabilità della Regione Capanna che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni all'attore;

per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te pt., al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 2.000,00 per i danni subiti in seguito all'incidente, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese legali che liquida in €. 1.085,00 di cui 85,00 per spese; €. 650,00 per diritti, €. 350,00 per onorari, oltre IVA e CNA come per legge, con attribuzione all'avvocato anticipante.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano; compensa per intero le spese del giudizio.

Agropoli, 28/2/12

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Lino Giuseppe)



Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Baldo



Depositata in Cancelleria il 24 Marzo 2012

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Lino Giuseppe)



UFFICIO DEL GIUDICE
DI PACE DI AGROPOLI
RICHIESTA COPIE

da Avv. G. RUBINO

IL 16-4-2012

N. 03 Pagine

N. 02 conformità

Urgenza

Rilasciata il 28 APR. 2012

Marche per € 10,62

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

